Le attualità nel diritto

Quadrimestrale di Teoria generale, Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale



Sentenza n. 211 del 2023

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberti decisione del 24 ottobre 2023, deposito del 4 dicembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 12 del 2023

parole chiave:

CONCORSO PUBBLICO – MATERNITÀ – PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE – RAGIONEVOLEZZA

disposizioni impugnate:

- artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

disposizioni parametro:

- artt. 31, 37 e 117, primo comma, della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale

Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, co. 2, e 28, co. 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, ammesse a partecipare al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità, siano immesse in ruolo con medesima decorrenza giuridica attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso, per violazione degli artt. 3, 31, 37 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli artt. 2, par. 2, lett. c], e 14, par. 1, lett. a], della direttiva n. 2006/54/CE, nonché all'art. 11 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132).

Secondo il giudice *a quo* le disposizioni impugnate sarebbero, anzitutto, illegittime per violazione dell'art. 3 Cost., sia per la discriminazione delle donne cui darebbero luogo in ragione della maternità, e che deriverebbe dal differimento dell'immissione in ruolo rispetto agli altri vincitori dello stesso concorso, sia per la disparità di trattamento ingenerata rispetto ai vincitori ammessi a ripetere il corso per infermità, rispetto ai quali, per contro, l'art. 18, co. 5, dello stesso d.lgs. n. 443 del 1992 prevede la retrodatazione della nomina ai soli effetti giuridici.

Più nello specifico, nella prospettiva del rimettente, tali disposizioni, pur consentendo la partecipazione al primo corso di formazione successivo ai periodi di assenza per maternità,

tuttavia non tempererebbero l'effetto distorsivo e penalizzante per la carriera delle allieve vice ispettrici, che deriva dal differimento dell'immissione in ruolo rispetto ai vincitori del loro stesso concorso. Tale disciplina, dunque, oltre a costituire un disincentivo rispetto alla partecipazione delle donne al concorso, nonché alla maternità, non garantirebbe neppure l'uguaglianza e la parità di trattamento tra uomo e donna con riferimento all'accesso al lavoro e comporterebbe, inoltre, una discriminazione delle donne a causa della maternità. Per ragioni sostanzialmente analoghe, sarebbero altresì violati anche gli artt. 31 e 37 Cost., che tutelano la maternità, l'infanzia e il lavoro femminile.

Infine, risulterebbe violato anche l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli atti sovranazionali sopra indicati, giacché espressivi del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

La Corte costituzionale dichiara fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 Cost., con assorbimento delle altre.

Il giudice delle leggi, in particolare, ritiene violato il parametro dell'art. 3 Cost., in quanto per le vincitrici del concorso a vice ispettore, assenti al corso di formazione a causa della maternità, l'immissione in ruolo viene posticipata sino alla conclusione del successivo corso, con conseguente ritardo nella progressione in carriera (che, peraltro, potrebbe anche protrarsi per molto tempo) e definitiva perdita di chances. Secondo il giudice delle leggi, invero, a venire in evidenza è la violazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne, che non risulta adeguatamente garantito dal solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, non essendo l'amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze prestabilite, oltreché del principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pregiudizio derivante dalla negazione del diritto di essere tempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri vincitori del medesimo concorso.

Quanto, invece, agli artt. 31 e 37 Cost., secondo la Corte, la disciplina censurata dà luogo a un'ingiustificata disparità di trattamento delle donne in ragione della maternità, poiché ne compromette il tempestivo accesso all'impiego, comportando, altresì, il rischio di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternità.

È per tali ragioni, dunque, che è stata, infine, dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, co. 2, e 28, co. 4, del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità, siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

Jacopo Ferracuti